

GILI - STAGNO & PARTNERS

“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI

PIAZZALE L. CADORNA, 13 – 20123 MILANO

ANDREA SIGNORINI

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

GENNARO STAGNO

E-MAIL INFO@GILISTAGNOPARTNERS.IT

WWW.GSPARTNERS.IT

Nostra Circolare Informativa N. 4 / 2018

**A tutti i clienti
Loro sedi**

Milano, li 18 Ottobre 2018

Oggetto: Fatturazione Elettronica

INTRODUZIONE

Con la Legge di Bilancio del 2018 è stato introdotto l'obbligo della FATTURAZIONE ELETTRONICA a partire dal 1 gennaio 2019 per quasi tutte le tipologie di contribuenti.

Trattasi di un cambiamento relevantissimo rispetto alle abitudini attuali: tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico nonché spedite e ricevute online tramite un apposito sistema creato dalle autorità fiscali.

Senza voler entrare in tutti i dettagli contemplati dalle nuove norme vediamo quali sono le più importanti novità previste.

COS'E' LA FATTURA ELETTRONICA

Per Fattura Elettronica si intende un documento informatico trasmesso elettronicamente al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), una struttura informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate; deve essere creata nel formato XML, conforme a varie specifiche tecniche emanate dall'Agenzia delle Entrate e firmato e conservato digitalmente attraverso i servizi messi a disposizione dell'Agenzia stessa.

I dati contenuti nelle fatture rimangono quelli da sempre previsti dalle normative IVA.

Se la fattura viene predisposta ed inviata in formato diverso da XML si considera come non emessa.

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono tutti i soggetti IVA (imprese e professionisti) con riferimento alle operazioni svolte nei confronti di imprese e professionisti (B2B) nonché nei confronti di privati (B2C).

Sono esclusi coloro che rientrano nei cosiddetti regimi speciali (“minimi”, “forfettari”, etc.) e gli agricoltori di

GILI - STAGNO & PARTNERS
“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”
SEGUE CIRCOLARE

piccole dimensioni, per i quali rimane l’obbligo “cartaceo”.

Sono inoltre escluse le operazioni nei confronti di soggetti non residenti o da questi ricevute, operazioni per le quali continuerà vigente l’obbligo di emettere documento cartaceo.

Per queste ultime operazioni è prevista una comunicazione telematica dei dati (spesometro per operazioni con l’estero) entro la fine del mese successivo all’emissione del documento o ricezione dello stesso, salvo propendere per la scelta di emettere fattura elettronica anche per queste operazioni con l’estero.

TRASMISSIONE

Per quanto riguarda la trasmissione, una novità molto rilevante riguarda il fatto che il fornitore dovrà ora inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI), che, ricevuta la fattura e predisposto i controlli necessari, la invierà al destinatario (ai fini IVA dunque non si dovrà più inviare la fattura al cliente, tale invio rimane opzionale ma non valido ai fini fiscali).

La trasmissione avverrà attraverso posta certificata, tramite Web o attraverso gli intermediari abilitati; andrà in ogni caso effettuata preliminarmente una procedura di “accreditamento”.

L’esito dell’operazione e dei controlli verrà notificata dal SdI tramite apposito invio di ricevute.

Il fornitore successivamente comunicherà al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Se non si inviano le fatture attraverso il sistema SdI si considerano come non emesse.

ESIGIBILITA' E DETRAIBILITA' DELL'IVA

Per il fornitore, una volta che il SdI invia la ricevuta di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura.

Per il cliente, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di consegna da parte di SdI.

INTERMEDIARI ABILITATI

Per la trasmissione delle fatture elettroniche ci si può avvalere di intermediari abilitati (commercialisti), ferma restando la responsabilità in capo al fornitore.

GILI - STAGNO & PARTNERS
"COMMERCIALISTI ASSOCIATI"
SEGUE CIRCOLARE

SEMPLIFICAZIONI

A fronte del nuovo obbligo, è stato abrogato a partire dal 1-1-2019 l'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture ricevute (spesometro).

Gli operatori in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture non sono più tenuti a tenere i registri IVA.

I termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni.

SANZIONI

In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la fattura si considera non emessa con sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell'imposta, salvo riduzioni in caso che la violazione non incida sulla liquidazione dell'IVA.

Tali sanzioni, rilevantissime, potranno riguardare sia i fornitori (cedenti/prestatori) che i cessionari/destinatari.

SOLUZIONE PROSPETTATA PER I NOSTRI CLIENTI

L'avvento della fatturazione rappresenta sicuramente un cambiamento radicale nel campo fiscale italiano, e presenterà sicuramente numerosi problemi in fase di avvio con il rischio di dover utilizzare da parte dei contribuenti differenti risorse informatiche (vari software) e risorse umane.

Il nostro studio ha messo a punto alcune soluzioni con l'ausilio di specifici software che saremo lieti di illustrarVi in occasione di apposito incontro da concordare.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GILI - STAGNO & PARTNERS

